Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — Roma - Martedì, 11 giugno 1929 - Anno VII — Numero 135

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsolo, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-r. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*; *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *G. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1538.**

LEGGE 7 giugno 1929, n. **916.**

Soppressione del vincolo dell'età per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo primo del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, è modificato nel senso che, per gli ufficiali del Regio esercito, il limite di età di 25 anni per contrarre matrimonio è soppresso.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1539.**

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. **881.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 610, che istituisce l'Ente nazionale per le industrie turistiche;
Visto il R. decreto legge 31 gennaio 1929, n. 187, che modifica l'ordinamento dell'Ente predetto;
Sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, unito al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 44. — FERZI.

Statuto dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

I. — *Personalità e sede.*

Art. 1.

L'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche - E.N.I.T. - istituito con la legge 7 aprile 1921, n. 610, ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è retto dalle norme del presente statuto.

La sede dell'Ente è in Roma.

II. — *Scopi e mezzi.*

Art. 2.

Per il raggiungimento dei fini assegnati dal R. decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 187, l'Enit:

1° raccoglie e pubblica notizie ed informazioni relative al turismo nel Regno e nelle Colonie ed all'estero;

2° promuove e coordina la propaganda culturale e pubblicitaria all'interno ed all'estero per favorire il movimento dei forestieri e la svolge direttamente mediante l'edizione di cartelli, monografie, guide, carte, piante e riproduzioni grafiche e fotografiche di ogni genere anche in partecipazione con le Amministrazioni dello Stato e con gli enti parastatali o pubblici che vi abbiano interesse;

3° provvede, d'accordo o per incarico dell'Istituto centrale di statistica, agli studi, alle indagini, alle rilevazioni ed alle elaborazioni relative alla statistica dei viaggiatori, avvalendosi all'uopo della collaborazione degli organi dell'Amministrazione dello Stato, dei Consigli provinciali dell'economia, delle aziende autonome dei luoghi di cura, soggiorno e turismo e degli altri enti locali in grado di concorrervi;

4° tutela e favorisce l'incremento delle industrie alberghiere e turistiche in Italia e nelle Colonie sia studiando nei loro rapporti le condizioni ed i bisogni delle comunicazioni e dei trasporti, i servizi doganali, il traffico commerciale e le particolari necessità del credito, sia valendosi di ogni altro mezzo opportuno;

5° dà impulso all'istruzione tecnica professionale turistica ed alberghiera, con l'istituire e sovvenzionare insegnamenti superiori di economia turistica, scuole o corsi tecnici e pratici per la preparazione ed il perfezionamento del personale d'albergo e degli uffici di viaggi di ogni categoria;

6° affianca l'azione degli organi suindicati e delle organizzazioni professionali turistiche ed alberghiere;

7° incoraggia e stimola le iniziative tendenti al miglioramento degli alberghi, delle stazioni ferroviarie, dei servizi di trasporto e delle comunicazioni d'ogni genere;

8° coordina e regola l'attività delle stazioni di cura, soggiorno e turismo nei limiti assegnatigli dalla legge;

9° organizza viaggi d'istruzione, di studio, di propaganda, rivolti a far conoscere le caratteristiche naturali, le bellezze paesistiche ed artistiche, le risorse economiche e le manifestazioni di indole culturale dell'Italia;

10° collabora con le pubbliche Amministrazioni o con gli enti competenti alla partecipazione delle industrie turistiche ed alberghiere, alle esposizioni, fiere, mostre nazionali ed internazionali;

11° svolge vasta e continuativa azione di propaganda aeronautica;

12° concorre all'attuazione delle iniziative di carattere nazionale ed ufficiale che possano contribuire allo sviluppo del turismo e particolarmente a quelle che anche a tal fine prendessero il Touring Club Italiano, l'Istituto nazionale L.U.C.E., il Reale Automobile Club d'Italia, il Comitato olimpionico nazionale italiano, l'Azienda autonoma statale della strada, il Consorzio per le stazioni di cura, soggiorno e turismo, l'Istituto nazionale delle esportazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Ente nazionale per le piccole industrie, le Aziende autonome demaniali e le Amministrazioni dei Parchi nazionali;

13° propone i provvedimenti necessari all'incremento delle industrie turistiche e all'eliminazione di inconvenienti o deficienze dannose alle industrie stesse;

14° dà parere sulle questioni e sui provvedimenti che vengano sottoposti al suo esame;

15° adempie ad ogni altro cómpito che abbia lo scopo di promuovere il progresso delle industrie predette.

Art. 3.

Per l'esercizio delle attività indicate nell'articolo precedente, l'Ente può valersi di ogni mezzo idoneo, non esclusa la partecipazione in altri enti aventi fini analoghi, ed ha in genere facoltà di eseguire qualsiasi operazione che abbia relazione od attinenza con i propri fini.

Per la partecipazione agli enti suddetti, è necessario il preventivo assenso del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 4.

L'Ente svolge la propria attività per mezzo della sua organizzazione centrale e per mezzo di uffici che potranno essere istituiti in Italia ed all'estero.

Lo studio di particolari questioni, relative alle attività predette, potrà essere demandato dal Consiglio a suoi delegati, a Commissioni o ad istituti specializzati.

Art. 5.

Alle spese di funzionamento l'Ente provvede:

a) con i redditi patrimoniali propri;

b) con i contributi fissi indicati negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 187;

c) con i proventi delle proprie pubblicazioni e delle iniziative che è autorizzato a prendere e degli uffici che può esercire;

d) con le entrate eventuali.

III. — *Organi dell'Ente.*

Art. 6.

L'Ente è retto da un presidente, da un Consiglio di amministrazione e da un Comitato esecutivo.

Il controllo della gestione finanziaria è demandato ad un Collegio di revisori.

IV. — *Consiglio d'amministrazione.*

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è così formato:

un presidente;

un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia nazionale, delle finanze, degli affari esteri, dell'interno, delle comunicazioni, della pubblica istruzione, dell'aeronautica;

un rappresentante, per ciascuno, della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, della Confederazione nazionale fascista dei trasporti marittimi ed aerei, della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e navigazione interna, della Confederazione generale fascista bancaria, della Federazione alberghi e turismo.

Il presidente ed i componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati. Spetta al Ministro per l'economia nazionale la loro nomina, revoca, sostituzione o conferma.

Art. 8.

Con l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale potranno essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione rappresentanti di categorie o di enti che si impegnino di contribuire con una somma annua fissa alle spese di funzionamento dell'Ente.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione delibera sui criteri e sulle norme generali per il funzionamento dell'Ente, sui bilanci preventivi e consuntivi, sulla pianta organica e sul trattamento giuridico ed economico del personale, nonchè su tutte le questioni di massima.

Spetta al Consiglio di nominare nel suo seno un vice presidente ed i componenti del Comitato esecutivo di cui all'art. 18, nonchè il direttore generale dell'Ente e di determinarne il trattamento economico.

Il personale dell'Ente viene assunto con le modalità e condizioni stabilite nel regolamento del personale da approvarsi dal Consiglio.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce dietro invito del presidente o, in mancanza, del vice presidente, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presentino domanda scritta o sia richiesto dal Collegio dei revisori.

Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno quattro giorni prima: deve essere ad essi allegato l'ordine del giorno.

I consiglieri, che desiderano di sottoporre al Consiglio di amministrazione determinati argomenti, debbono darne al presidente avviso in tempo utile, per l'inserzione nell'ordine del giorno.

In casi d'urgenza la convocazione potrà essere indetta telegraficamente, almeno ventiquattro ore prima.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione nomina un segretario, il quale raccoglie, in apposito processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario stesso, tutte le deliberazioni prese.

Il segretario del Consiglio funge pure da segretario del Comitato esecutivo, con identiche mansioni.

Art. 12.

Per la validità delle sedute del Consiglio, occorre intervenga almeno la metà dei suoi membri.

Quando nella prima convocazione non si raggiunge il numero legale, il presidente ha facoltà di adunare il Consiglio in seconda convocazione almeno tre ore dopo.

In seconda convocazione, le adunanze e le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle votazioni, in caso di parità di voti, è decisivo quello del presidente.

Art. 13.

I verbali delle adunanze debbono essere trascritti in un registro a pagine precedentemente numerate e sono firmati dal presidente e dal segretario. I verbali vengono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio nell'adunanza successiva.

Art. 14.

I consiglieri di amministrazione decadono dalla carica se mancano a quattro adunanze consecutive, salvo che l'assenza non sia giustificata da motivi personali o di servizio. Detta decadenza deve risultare dal processo verbale delle adunanze del Consiglio e sarà comunicata al Ministro per l'economia nazionale, che provvederà alla sostituzione.

Si farà egualmente luogo alla sostituzione in caso di morte, di dimissioni e per qualsiasi altro motivo che determini una vacanza.

Lo scioglimento di uno degli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione porterà alla decadenza dei suoi delegati.

Decadono di diritto, dalla loro qualità di consiglieri dell'Ente, i membri che cessino di essere investiti della rappresentanza dell'ente cui rispettivamente appartengono.

Con deliberazione motivata, da sottoporsi al Ministro per l'economia nazionale, gli enti potranno sostituire i propri rappresentanti nel Consiglio; i nuovi nominati rimangono in carica per il periodo di tempo pel quale vi sarebbero rimasti gli uscenti.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione dell'Ente.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione approva annualmente una relazione sull'attività svolta dall'Ente; tale relazione è presentata dal presidente al Ministro per l'economia nazionale.

V. — *Presidente.*

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente in giudizio e di fronte a terzi. Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, firma i verbali e gli atti che impegnano l'Ente e appone il visto ai mandati di pagamento.

Il presidente può delegare, anche in via permanente, una parte delle sue attribuzioni al vice presidente, o ad alcuno dei consiglieri.

VI. — *Comitato esecutivo.*

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno il Comitato esecutivo, del quale fanno parte di diritto il presidente e il vice presidente dell'Ente ed i rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale, del Ministero delle comunicazioni e del Ministero dell'interno.

Il Comitato esecutivo esamina preventivamente gli argomenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio, invigila sull'attuazione delle deliberazioni di questo, delibera sulle norme per il coordinamento delle varie attività dell'Ente, prende in caso di urgenza e salvo ratifica deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione.

VII. — *Direttore generale.*

Art. 19.

Il direttore generale provvede all'andamento di tutti i servizi dell'Ente e ne coordina l'azione e le funzioni.

Promuove le iniziative necessarie per l'attuazione delle finalità dell'Ente; dispone per lo svolgimento dell'azione dell'Ente ed informa il presidente degli atti più importanti, dando al Comitato ed al Consiglio notizia dell'opera svolta; provvede alle spese di ordinaria amministrazione e formula al Comitato le proposte per le spese entro i limiti del bilancio; è incaricato della stipulazione dei contratti; firma la corrispondenza ed i mandati di pagamento.

Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo.

Qualora il Consiglio o il Comitato non dispongano altrimenti, il direttore generale presiede le Commissioni di cui al precedente art. 4.

Il presidente determina a quale funzionario dell'Ente possa essere delegata la firma in caso di assenza o di impedimento del direttore generale.

VIII. — *Collegio dei revisori.*

Art. 20.

Il controllo della gestione finanziaria dell'Ente è demandato ad un Collegio di cinque revisori nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Di detti revisori, tre fungono da effettivi e due da supplenti.

I revisori durano in carica un anno e possono essere confermati.

Essi hanno diritto di presenziare alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, alle quali devono essere invitati, e di prendere visione delle deliberazioni adottate.

Le ispezioni dei revisori devono risultare da annotazioni fatte sugli appositi libri dell'Ente.

I revisori compilano ogni anno una relazione sul bilancio dell'Ente che deve essere sottoposta al Ministero dell'economia nazionale.

IX. — *Esercizio finanziario e bilanci.*

Art. 21.

L'anno finanziario dell'Ente comincia col 1° gennaio e finisce col 31 dicembre.

Entro il mese di novembre di ogni anno sarà deliberato dal Consiglio il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo per l'esercizio decorso. I bilanci saranno comunicati, entro tre giorni dalla avvenuta deliberazione, al Ministero dell'economia nazionale per la loro approvazione.

X. — *Viaggi e indennità.*

Art. 22.

Per i membri del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori che non risiedono in Roma, sarà fatto luogo al rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, e verrà corrisposta una diaria di L. 100 per ogni giorno di viaggio e di seduta.

Eguale indennità verrà corrisposta al direttore generale e ai membri del Consiglio che fossero incaricati di missioni nel Regno.

Per le missioni all'estero verranno rimborsate le spese a piè di lista.

Ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo che risiedono in Roma per ogni seduta di Consiglio e di Comitato e per ogni speciale mansione che venga regolarmente affidata sarà corrisposta una medaglia di presenza di L. 50.

Al Collegio dei revisori spetta un emolumento nella misura fissata anno per anno dal Consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Numero di pubblicazione 1540.

REGIO DECRETO 13 maggio 1929, n. 882.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione dei magazzini vestiario-casermaggio e del raccordo ferroviario in adiacenza all'Aeroporto di Padova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella sopra richiamata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per la costruzione dei magazzini vestiario-casermaggio e del raccordo ferroviario, in adiacenza all'Aeroporto di Padova, come risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

I beni immobili da espropriare saranno particolarmente designati dal Ministero dell'aeronautica ed alla loro espropriazione sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 45. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1541.

REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. 883.

Aggiunta di una voce alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;

Vista la tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è aggiunta la seguente voce:

« Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 46. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1542.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 884.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Boretto.

N. 884. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Boretto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1929 Anno VII

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 maggio 1929.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del dominio collettivo di Guardea, in provincia di Terni, e nomina del commissario straordinario.

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 9 maggio 1929-VII, sul decreto che scioglie il Consiglio d'amministrazione del dominio collettivo di Guardea, in provincia di Terni.

MAESTA',

Deficienze ed irregolarità nel funzionamento dell'Amministrazione del dominio collettivo di Guardea e la mancanza di ogni spirito di collaborazione fra il Consiglio d'amministrazione, hanno determinato gravi contrasti locali e dato luogo ad una viva agitazione con serio pericolo di perturbamento dell'ordine pubblico.

Il Prefetto, ad evitare il protrarsi di una situazione sempre più preoccupante, ha dovuto sospendere dalle funzioni il Consiglio di amministrazione, affidando ad un suo commissario la provvisoria gestione del dominio collettivo.

E poichè la situazione locale non consente la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, che non meritano di essere restituiti alle loro funzioni per la poca accortezza e vigilanza di cui hanno dato prova, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Visti gli articoli 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno, e 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione del dominio collettivo di Guardea, in provincia di Terni, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Luigi Palmieri, consigliere di Prefettura, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto dominio collettivo fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'amministrazione a termini di legge.

Art. 3.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri del Consiglio d'amministrazione.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 Anno VII

MUSSOLINI — MARTELLI.

(3316)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1929.

Norme aggiuntive ed integrative al decreto Ministeriale 30 giugno 1927, relativo all'impianto e all'esercizio della radiotelegrafia sulle navi mercantili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, numero 1557, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1082, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927-V, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1927-V, relativo alle norme esecutive per l'applicazione dell'art. 2 del suddetto Regio decreto-legge;

Riconosciuta la necessità di estendere, ai fini della sicurezza della navigazione, alle navi mercantili adibite al trasporto passeggeri ed in taluni casi anche alle navi da carico aventi età superiore ai venti anni le norme esecutive suddette;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Gli obblighi derivanti dalle norme tecniche per gli impianti radioelettrici di bordo, contenute nel decreto Ministeriale 30 giugno 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1927, sono estesi a tutte indistintamente le navi mercantili adibite al trasporto di passeggeri munite per legge di stazione r. t. qualunque sia la loro età.

E' accordato un termine di sei mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, entro il quale tutte le stazioni radioelettriche delle suddette navi dovranno essere poste nelle condizioni prescritte dalle norme esecutive sopracitate.

Art. 2.

Per le navi adibite esclusivamente al trasporto di mercanzie è mantenuto l'esonero di cui all'art. 25 delle norme esecutive del precitato decreto Ministeriale, a condizione però, che esso non sia in contrasto con le altre prescrizioni in vigore e purchè sia comunque assicurato il perfetto funzionamento dell'impianto radioelettrico di bordo.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle comunicazioni di ordinare l'estensione delle norme esecutive di cui sopra anche alle navi da carico aventi età superiore ai 20 anni, nei casi in cui ciò fosse richiesto da speciali esigenze.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1929 - Anno VII

Il Ministro: CIANO.

(3317)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-16812.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Dlouhy di Carlo, nato a Trieste il 30 dicembre 1902 e residente a Trieste, Strada di Fiume, n. 609, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Deluchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Dlouhy è ridotto in « Deluchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Emma Dlouhy nata Covi di Giulio, nata il 30 ottobre 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2660)

N. 11419-26158.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Gisella Zorzettig ved. Hmeljak fu Maria, nata a Trieste il 28 giugno 1889 e residente a Trieste, via Risorta, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Meliani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Gisella Zorzettig ved. Hmeljak è ridotto in « Meliani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Aldo fu Antonio, nato il 27 novembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2661)

N. 3249.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Puhl » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Vista la domanda prodotta dall'interessata;

Decreta:

Il cognome della signora Giuseppina Puhl, figlia del fu Oscar e della fu Pemecher Angelica, nata ad Ala di Trento il 1° novembre 1877, è restituito nella forma italiana di « Pullio » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 10 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2601)

N. 1684.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Jungg » è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione in forma italiana va fatta a richiesta dell'interessato;
Veduta la domanda presentata dal signor Jungg Umberto di Giulio per il cambiamento del suo cognome in « Giovanetti »;
Veduto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione alcuna in tempo utile;

Decreta:

Il cognome del signor Umberto Jungg, figlio di Giulio e di Conci Filomena, nato a Trento il 10 agosto 1888, è cambiato in « Giovanetti » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2602)

N. 3140.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il predicato « Wiesenhoff » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il predicato « Wiesenhoff » del signor Mario Salvadori fu Giulio e di Marchesini Pia, nato a Vezzano il 15 settembre 1878, è restituito nella forma italiana di « del Prato » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale per tutti i componenti la famiglia del nobile Mario Salvadori.

Trento, addì 5 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2603)

N. 2334.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Baratter » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Baratter Maria, figlia del fu Lodovico e di Tomazzoni Diomira, nata a Lizzanella il 28 giugno 1903, è restituito nella forma italiana di « Baratieri » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 13 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2604)

N. 2331.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Baratter » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Baratter Luigi fu Lodovico e di Tomazzoni Diomira, nato a Lizzanella il 4 giugno 1905, è restituito nella forma italiana di « Baratieri » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 12 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2607)

N. 3784.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda presentata dal signor Feller Luigi per la riduzione del suo cognome in quello di « Felli »;

Considerato che il cognome dell'instante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;

Visto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione in tempo utile;

Decreta:

Il cognome del signor Feller Luigi, figlio di Achille e della vivente Bridi Domenica, nato a Besenello il 25 febbraio 1896, è cambiato in « Felli » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 22 aprile 1929 - Anno VII.

Il prefetto: PIOMARTA.

(2608)

N. 3312.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Folgherait » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Folgherait Augusto fu Battista e fu Domenica Valduga, nato a Terragnolo il 28 agosto 1871, è restituito nella forma italiana di « Folgaria » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale per tutti i componenti la famiglia di Folgherait Augusto.

Trento, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2854)

N. 11419-19035.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alessio Haipel di Enrico, nato a Trieste il 3 giugno 1899 e residente a Trieste, via Rigutti, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cappelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alessio Haipel è ridotto in « Cappelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2669)

N. 11419-18895.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oreste Hervatich fu Pietro, nato a Trieste il 30 gennaio 1886 e residente a Trieste, via Tomaso Luciani, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Creati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Oreste Hervatich è ridotto in « Creati »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Hervatich, nata Jes fu Ignazio, nata l'11 maggio 1895, moglie;
2. Silvana di Oreste, nata il 29 agosto 1914, figlia;
3. Adriano di Oreste, nato il 22 giugno 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2670)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 4 giugno 1929 ha presentato all'on. Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1929, n. 817, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1929, concernente

l'autorizzazione al Governo del Re a cedere, a favore dell'Istituto romano di S. Michele, il diritto di proprietà del fabbricato in Roma, via XX Settembre n. 89, denominato « Paolino ».

(3314)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di segretario-economo nella Regia scuola commerciale di Treviso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1927, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1927, registro n. 1, Ministero economia nazionale, foglio n. 336, con il quale è approvato l'organico del personale della Regia scuola commerciale di Treviso;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dal penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di segretario-economo nella Regia scuola commerciale di Treviso.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'insegnamento tecnico) domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, o, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di Istituto commerciale o di Istituto tecnico Regio o pareggiato;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50 fatto alla Regia scuola commerciale di Treviso;

10° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia dev'essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'insegnamento tecnico) possono fare riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti nn. 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti e titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa verificarsi.

Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395;

Gli esami consistono in una prova scritta d'italiano, una prova scritta di computisteria e ragioneria, una prova pratica di calligrafia e dattilografia, una prova orale di nozioni di diritto civile ed amministrativo, di computisteria e ragioneria, di legislazione relativa all'insegnamento commerciale. E' titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 7000 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 1700, ed una indennità per responsabilità amministrative, ed alle indennità caroviveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, conserva, agli effetti degli aumenti periodici, la anzianità di servizio da esso conseguita nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato corrispondenti a quello assegnato al posto al quale concorre.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(3318)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 130.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 giugno 1929 - Anno VII

Francia	74.73	Belgrado	33.65
Svizzera	367.94	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.671	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.674	Norvegia	5.092
Spagna	271 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.558	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.686	Danimarca	5.09
Praga	56.62		
Romania	11.32	Rendita 3.50 %	69.925
Peso Argentino Oro	18.29	Rendita 3.50 % (1902)	64.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	42 —
New York	19.095	Consolidato 5 %	81.75
Dollaro Canadese	18.93	Obbligazioni Venezie 3.50 %	73.35
Oro	368.44		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** Elenco n. 46.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	176087 153760	370 — 155 —	Fontana *Maria-Teresa* Fontana *Teresa* } fu Michele nubile domic. a Torino; con usufr. a Serafini Palmira fu Pietro ved. di Fontana Edoardo, domic. a Torino.	Fontana *Maria-Innocenza-Palmira-Teresa* fu Michele, nubile, domic. a Torino; con usufrutto come contro.
3.50 % Cons 5 %	785220 149796	122.50 625 —	*Propoggi Angela* fu Ambrogio, ved. di Matteucci Domenico, domic. a Ferentino (Roma).	*Propoggia Maria-Angela* fu Ambrogio, vedova ecc. come contro.
» »	487031 487032	4,000 — 2,000 —	Tavassi Antonio fu Luigi, domic. a Napoli; con usufrutto congiuntivo e cumulativo nella 1ª rendita ai coniugi Capone Andrea fu *Filippo* e Ruffo Maria fu Girolamo, dom. a Roma, e nella 2ª rendita l'usufrutto a Capone Andrea fu *Filippo*, dom. a Roma.	Intestata come contro; con usufrutto congiuntivo e cumulativo nella 1ª rendita a Capone Andrea fu *Scipione-Giuseppe-Filippo* e Ruffo Maria fu Girolamo, domic. a Roma, e nella 2ª rendita a Capone Andrea fu *Scipione-Giuseppe-Filippo* dom. a Roma.
»	406122	75 —	Guerriero Antonio fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Guerriero *Michelina*, ved. di Guerriero Antonio, domic. ad Avella (Avellino).	Guerriero Antonio fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Guerriero *Maria-Michela*, ved. ecc. come contro.
»	403608	100 —	De Cristofaro *Carmela* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Taurasi (Avellino).	De Cristofaro *Maria-Carmela* di Francesco, minore ecc. come contro.
3.50 %	539327	140 —	Datta Giuseppe-Carlo fu Luigi, domic. a Torino; con usufr. vit. a *Bertotti Giusta* fu Pietro, nubile, domic. a S. Giorgio Canavese.	Intestata come contro, con usufr. vital. a *Bertot Giustina* fu Pietro, nubile, domic. come contro.
»	275343	10.50	Simonetta *Maria* di Ernesto, minore sotto la p. p. del padre domic. a Milano.	Simonetta *Luigia-Maria*, ecc. come contro.
»	320692	21 —	Simonetta *Maria* di Ernesto, *nubile*, domiciliata a Varese (Como).	Simonetta *Luigia-Maria*, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. come contro.
Cons. 5 %	256127	400 —	Ceppa Angelo di *Giovanni-Giuseppe*, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Guarrene (Cuneo).	Ceppa Angelo di *Giuseppe*, minore ecc. come contro.
»	233120	150 —	*Bonafine* Maria fu Valdimiro, minore sotto la p. p. della madre Delfino Domenica fu Giuseppe ved. di *Bonafine* Valdimiro, moglie in seconde nozze di Portari Luigi, domic. a Reggio Calabria.	*Buonafine* Maria fu Valdimiro, minore sotto la p. p. della madre Delfino Domenica fu Giuseppe ved. di *Buonafine* Valdimiro ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	810344	28 —	*Vola Paolo* fu Pietro, domic. a Torre Pellice (Torino).	*Volle Pietro-Paolo* fu Pietro, domic. come contro.
»	521329	511 —	Testa Antonietta di Tommaso, nubile, dom. a Napoli; con usufr. vit. congiuntamente ai coniugi Buono-Venuti *Luisa* fu Gennaro e Testa Tommaso fu Angelo, domic. a Napoli.	Intestata come contro; con usufr. vital. congiuntamente ai coniugi Buono-Venuti *Maria-Luisa* fu Gennaro e Testa Tommaso fu Angelo, domic. a Napoli.
»	629044	63 —	Testa Elia di Tommaso, domic. a Napoli, con usufr. come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° giugno 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2995)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato G. C.